



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione Mariapaola Albertario nasce dalla intuizione della Legale Rappresentante pro-tempore della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline che, alla guida di un piccolissimo gruppo di pensiero composto da mamme ed insegnanti, si è interrogata sul ruolo della scuola nella società ed in particolare sul ruolo della scuola cattolica, e ha gettato le fondamenta dell'Associazione.

Il Beato Luigi Biraghi ha sempre voluto che le Marcelline aderissero alla realtà culturale e storica del loro tempo. Egli ci chiede di saper leggere le esigenze dei tempi e delle culture, attraverso un'attiva attenzione al contesto umano e sociale in cui il progetto educativo prende forma e senso e nel quale si possono discernere i segni del futuro.

Occorre di conseguenza saper leggere le esigenze dei tempi e delle culture e valorizzarli in vista della formazione di donne e di uomini maturi e coerenti.

Suor Mariapaola Albertario, che ha concretizzato le parole del Fondatore, da lei amato e studiato, con la sua profonda umanità in grado di capire e percepire l'altro nella sua più vera dimensione, rappresenta le finalità e gli ideali educativi di fondo per tutte le Case e le Scuole Marcelline a motivo del ruolo che ha avuto per oltre 60 anni, come insegnante, Madre Generale, Vicaria, Legale Rappresentante della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline. In lei convivevano ben distinti ma armonizzati i tre ruoli: genitore, insegnante e suora marcellina. A lei è dedicata questa associazione, finalizzata a ricordare per sempre qual è il motore di tutta la nostra vita: l'amore.

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Mariapaola Albertario per l'educazione e la formazione nelle scuole delle Marcelline" anche brevemente "A.M.A.".

Art. 2. L'Associazione "A.M.A." non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

Art. 3. L'Associazione ha sede legale in Milano, via Quadronno n. 15. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, anche in altre città, sedi secondarie e uffici, con o senza rappresentanza.

Art. 4. L'Associazione ha durata illimitata.

Organizzazione interna

Art. 5. L'Associazione, con decisione del Consiglio Direttivo, potrà istituire o sopprimere Sezioni dedicate ad aree tematiche specifiche nonché Sezioni territoriali a livello provinciale, regionale, comunale e locale. Sia le Sezioni dedicate alle tematiche che le Sezioni territoriali opereranno nel preciso rispetto delle finalità espresse dal presente Statuto, secondo i principi di autonomia organizzativa e le norme di funzionamento contenuti nei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

Oggetto sociale: finalità e attività

Art. 6. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- 1) favorire il dialogo tra genitori, insegnanti e istituzione scolastica per comprendere la realtà del proprio tempo e consentire agli studenti di avere gli strumenti necessari per affrontare con spirito critico le problematiche del contesto in cui vivono;
- 2) collaborare attraverso la riflessione e l'azione concorde alla crescita della missione educativa della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline in Italia;
- 3) valorizzare le radici cristiane e carismatiche, che costituiscono un elemento fondamentale delle Scuole delle Marcelline in Italia e nel mondo, secondo l'insegnamento del Beato Luigi Biraghi e della tradizione educativa delle Suore Marcelline;
- 4) favorire l'arricchimento culturale degli associati su temi educativi, pedagogici, socio-politici, economici attraverso adeguate iniziative di cui all'art. 7;
- 5) sostenere organizzativamente le proposte educative, culturali, sociali e missionarie della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline, anche in collaborazione con le Scuole delle Marcelline nel mondo.

Art. 7. L'Associazione realizza, senza fini di lucro, i propri scopi attraverso lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, nell'ambito delle attività delle Scuole delle Marcelline e previa autorizzazione degli Organi Collegiali previsti dalle Istituzioni scolastiche e della Legale Rappresentante pro-tempore della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline, delle seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- 1) partecipazione a incontri, dibattiti e conferenze promossi dalla Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline (di seguito: "Ente") e/o dall'Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina su temi educativi, sociali,

- pedagogici, culturali in generale, in Italia e nei Paesi dove esse operano;
- 2) partecipazione - in nome e per conto dell'Ente - a incontri e dibattiti in Italia e all'estero su questioni attinenti la libertà di educazione, la salvaguardia e il rispetto della persona, la salute dei minori, i nuovi media, lo sviluppo di una società, di una cultura e di una politica che tengano conto della persona umana in tutte le sue dimensioni, compresa quella religiosa;
 - 3) promozione di incontri, dibattiti e conferenze sui temi suddetti, anche congiuntamente all'Ente e all'Istituto Marcelline, rivolti agli studenti, oltre che alle loro famiglie, ai docenti e collaboratori delle Scuole delle Marcelline in Italia e all'estero e alle Suore della Congregazione;
 - 4) organizzazione di eventi conviviali e culturali (pranzi, cene, spettacoli, concerti, eccetera) rivolti agli associati, agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, collaboratori e Suore, con finalità ricreative e sociali, per la conoscenza delle attività e la diffusione dell'Associazione;
 - 5) organizzazione occasionale e mirata di eventi e di iniziative promozionali (mercatini natalizi, pesche e vendite di beneficenza, giochi per i bambini e i ragazzi, mostre, spettacoli, concerti) finalizzati a sostenere:
 - a) progetti a favore delle Missioni Marcelline attraverso l'onlus italiana "Stella Maris";
 - b) progetti a favore sia della promozione del merito scolastico e delle eccellenze ("Talenti in Libertà"), sia del recupero delle difficoltà;
 - c) progetti per alunni svantaggiati quanto al reddito e a favore di alunni diversamente abili - in assenza di contributi statali alla frequenza e al sostegno educativo e didattico -, per favorire il successo formativo di ognuno secondo il Progetto Educativo delle Scuole Marcelline;
 - 6) istituzione di borse di studio per studenti meritevoli sul piano scolastico, o svantaggiati per ragioni economiche, fisiche, psichiche, familiari o sociali;
 - 7) consultazione, consulenza e collaborazione nella dinamica educativa e giuridica, per contribuire positivamente - nel rispetto dei valori fondamentali della persona - alla soluzione di criticità nei rapporti fra l'Ente, gli studenti e le famiglie, in stretto contatto con i Consigli di Istituto, i Consigli di Presidenza e con i membri del consiglio pedagogico-carismatico ed economico-amministrativo;
 - 8) supporto per l'organizzazione di attività parascolastiche, ricreative e promozionali.

Art. 8. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività ausiliarie e sussidiarie e comunque strumentali al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Soci

Art. 9. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e siano a) genitori degli studenti frequentanti o che hanno frequentato i corsi di studio tenuti presso l'Istituto Marcelline, b) docenti che insegnano e/o che hanno insegnato presso l'Istituto Marcelline, c) ex allievi/e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, d) genitori, fratelli o sorelle delle Suore Marcelline, e) parenti e/o amici delle categorie suddette, che desiderino sostenere le finalità dell'Associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare e i termini di versamento sono stabiliti di anno in anno dall'Assemblea dell'Associazione. Per il primo anno la quota associativa viene fissata in Euro 25,00 (venticinque/00).

Art. 10. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere le generalità, il domicilio, il numero di fax e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica dell'aspirante socio, nonché l'accettazione espressa delle norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni, e comunque nella prima adunanza utile, il Consiglio Direttivo deve deliberare sulla domanda e negli ulteriori 30 (trenta) giorni darne comunicazione all'interessato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento. Il rispetto del termine è comprovato dalla data di spedizione.

Art. 11. Il rigetto deve essere motivato.

Diritti e doveri dei soci

Art. 12. Tutti i soci hanno uguali diritti.

In particolare i soci hanno il diritto di essere informati e di prendere parte a tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto decorsi 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare e di far rispettare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione se prese in conformità della legge, dello Statuto e delle linee guida di cui infra.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate in via preventiva dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12.1. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 12.2. Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali, sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo e versano le quote associative.

Art. 12.3. Sono soci onorari le persone che si sono distinte per particolari meriti nei settori in cui opera l'Associazione o per l'attività svolta in suo favore alle quali, pertanto, l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono

nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti spettanti alle altre tipologie di soci.

Art. 13. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per decadenza dovuta a morosità nel versamento della quota associativa, decorsi 20 (venti) giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si sono resi colpevoli di comportamenti comunque lesivi dell'immagine o del patrimonio dell'Associazione o inadempienti agli obblighi nascenti dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero a quelli specificamente assunti verso l'Associazione.

La perdita della qualità di socio nel caso sub. d) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione di esclusione il socio può proporre impugnazione davanti all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 14. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, forniscono ad essa un contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Tesoriere;
- f. il segretario;
- g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. il Collegio dei Proviviri;
- i. l'Organo di Sorveglianza.

Le cariche sociali sono prevalentemente elettive.

Assemblea dei soci

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo tutte le volte che ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o altrove, purchè in Italia.

Essa è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata e/o posta elettronica a tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 20 (venti) giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

Qualunque sia il mezzo utilizzato per la convocazione, l'avviso deve essere anche affisso nella sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Anche in mancanza di formale convocazione o nell'ipotesi di irregolarità della stessa, l'Assemblea è validamente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria quando vi intervengano tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

È consentita l'espressione del voto per delega ad altro associato. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto, con riferimento alla singola assemblea, e recare l'indicazione delle materie all'ordine del giorno e del nome del rappresentante.

Art. 17. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

I soci possono seguire validamente l'Assemblea ordinaria ed esprimere il proprio voto anche in audio o videoconferenza presso le varie sedi territoriali, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario/ bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive la cui nomina non sia rimessa ad altri organi dell'Associazione, determinandone ove occorra il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sull'impugnazione della deliberazione di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13;
- discute e decide su gli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 21. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti tra i soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Almeno un componente per ciascuna delle seguenti categorie: genitori, docenti, religiose ed ex allievi/e dovrà far parte del Consiglio di Direttivo, in modo tale che tutte le categorie trovino espressione e partecipazione ai processi gestionali.

Sono chiamati a ricoprire la carica coloro che, per ciascuna delle quattro categorie, hanno ottenuto il maggior numero di voti. I membri ulteriori, necessari per completare il Consiglio Direttivo, sono eletti indistintamente fra i successivi classificati nella graduatoria generale. In caso di parità di voti, la nomina ha luogo in favore del più anziano di età.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia, dal Presidente almeno ogni 60 (sessanta) giorni, nonchè tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede dell'Associazione o spedito con posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione.

Anche in mancanza di formale convocazione o nell'ipotesi di irregolarità della stessa, il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando vi intervengano tutti i suoi membri.

Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque di decisioni riguardanti le persone.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che attengano, sia direttamente che indirettamente, a questioni cristiane e/o carismatiche anche per i loro riflessi sulle scelte e le attività educative nell'ambito dell'Associazione, non potranno avere esecuzione senza l'approvazione, mediante visto, dell'Organo di Sorveglianza.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo compiere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri membri il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- assume le decisioni relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- compie le operazioni necessarie per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività dell'Associazione;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico-finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- delibera il conferimento di procure per singole operazioni o categorie di atti;
- decide l'instaurazione di rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 13.

Art. 25. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo resterà in carica sino al 31 dicembre 2010. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto i primi non eletti della graduatoria nell'ultima elezione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 26. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive di cui sia parte l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, previo parere favorevole dell'Organo di Sorveglianza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere è il responsabile della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti economico-finanziari/bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, con tutti le occorrenti facoltà, ivi compresa quella di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il Tesoriere, nell'ambito dei propri poteri, ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti estranei al Consiglio, purchè associati. Il Tesoriere rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario sono affidati la tenuta e l'aggiornamento del libro soci e l'esecuzione delle relative annotazioni.

Il Segretario è, inoltre, responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che trascrive, a mano o a stampa, sugli appositi libri delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti estranei al Consiglio, purchè associati. Il Segretario rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.29. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica tre esercizi.

Art. 30. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i rendiconti economico-finanziari/bilanci consuntivi e i bilanci preventivi e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Proviviri

Art. 31. Il Collegio dei Proviviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in numero di 3 (tre), durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Proviviri è competente a:

- decidere, senza formalità di rito, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, sulle controversie interne all'Associazione che non siano demandate ad altro organo dal presente Statuto. Il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo, nei casi previsti dall'art. 13.

Organo di Sorveglianza

Art. 32. La figura della Legale Rappresentante pro-tempore della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline, tutela carismatica e spirituale dell'Associazione, costituisce elemento essenziale ed indispensabile per l'esistenza stessa della Associazione, nonché ispiratrice e custode delle originarie finalità della Associazione nel tempo.

La Legale Rappresentante pro-tempore dell'Ente con la sua guida carismatica promuove le finalità della Associazione in tutte le scuole delle Marcelline.

L'esistenza dell'Organo di Sorveglianza, quale organo permanente dell'Associazione, identificato *per relationem* nella persona che rivestirà tempo per tempo la carica di Legale Rappresentante dell'Ente di Cultura e Lingue Marcelline, diventa quindi elemento imprescindibile della vita della Associazione.

Art. 33. L'Organo di Sorveglianza è competente a:

- elaborare le linee guida carismatiche e spirituali dell'Associazione e a darvi attuazione;
- svolgere attività di formazione, aggiornamento e di coordinamento tra i singoli associati, le famiglie, le Sezione tematiche, quelle territoriali e le varie scuole;
- compiere attività di mediazione anche spirituale tra i soci o aspiranti tali e gli organi dell'Associazione;
- curare la comunicazione dell'Associazione con qualsiasi mezzo, sia nei rapporti tra gli associati, sia nei rapporti con i terzi;
- esprimere la propria approvazione, mediante visto, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo che attengano, sia direttamente che indirettamente, a questioni cristiane e/o carismatiche anche per i loro riflessi sulle scelte e le attività educative nell'ambito dell'Associazione.

L'Organo di Sorveglianza ha diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e alle adunanze del Consiglio Direttivo e di esprimere il proprio parere consultivo su qualunque materia.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organo di Sorveglianza può farsi coadiuvare da persona anche estranea all'Associazione, in forza di apposita delega scritta operante sino a revoca o recesso, la quale come tale assumerà il ruolo di suo portavoce. La veste di coadiutore dell'Organo di Sorveglianza non è incompatibile con altre cariche ricoperte all'interno dell'Associazione, fatta eccezione per quelle di Presidente e di Vice Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo decorrente dal 30 marzo 2010.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta all'Assemblea ordinaria: la relazione sulle linee guida carismatiche e spirituali dell'Associazione redatta dall'Organo di Sorveglianza; il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Tutti i predetti documenti, fatta eccezione per la relazione sulle linee guida, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 35. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nell'ambito dei fini statutarî;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, anche registrati, di proprietà dell'Associazione o oggetto di diritti reali o personali di godimento;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) beni divenuti dell'Associazione per donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 39. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto in esso non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: Anna Monia Alfieri

F.to: Suor Vilma Zanetta

F.to: Miranda Maria Moltedo

F.to: Claudia Melillo

F.to: Mariachiara Laura Parola

F.to: Giampiero Silan

F.to: Lucia Palma Roberta Limito

F.to: Serena Borghi

F.to: Barbara Masotina

F.to: Maria Sardelli

F.TO: ALESSANDRA LANDRISCINA NOTAIO (L.S.)